



Città di
RZINUOVI
Provincia di Brescia

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI AREE PUBBLICHE PER
L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DI SPETTACOLI VIAGGIANTI E CIRCENSI**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 14/01/2019.

SOMMARIO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Aree pubbliche destinate allo Spettacolo Viaggiante e Circense
- Art. 3 - Posizionamento di piccoli complessi o singole attrazioni di spettacolo viaggiante su aree pubbliche o ad uso pubblico o private in occasione di sagre, manifestazioni e/o specifici eventi.
- Art. 4 - Modalità di concessione ed utilizzo delle aree

TITOLO II LUNA PARK

- Art. 5 - Domanda di installazione delle attrazioni
- Art. 6 - Graduatoria di "anzianità"
- Art. 7 - Criteri per la formazione della graduatoria di "anzianità"
- Art. 8 - Rinunce ed assenze
- Art. 9 - Cambi di attrazione
- Art. 10 - Obblighi dei concessionari
- Art. 11 - Limitazioni utilizzo aree pubbliche
- Art. 12 - Disposizioni comuni a tutti i concessionari
- Art. 13 - Attrazioni di "Novità"
- Art. 14 - Sistemazione dei veicoli adibiti a domicilio
- Art. 15 - Banchi di somministrazione di alimenti e bevande
- Art. 16 - Commissione interna

TITOLO III SPETTACOLI CIRCENSI

- Art. 17 - Localizzazione delle aree
- Art. 18 - Concessione dell'area
- Art. 19 - Presentazione delle domande
- Art. 20 - Obblighi del concessionario
- Art. 21 - Tutela delle specie animali

TITOLO IV SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 22 - Sanzioni
- Art. 23 - Sanzioni accessorie
- Art. 24 - Norme finali
- Art. 25 - Norma di rinvio
- Art. 26 - Entrata in vigore

SEZIONE ALLEGATI

- Allegato 1) PLANIMETRIA

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina la concessione di spazi ed aree pubbliche per l'installazione delle attività dello Spettacolo Viaggiante e Circense e dei parchi di divertimento, nonché le modalità di svolgimento di tali attività, in esecuzione della Legge 18-03-1968 n. 337.

Le disposizioni del presente regolamento si applicano, per quanto compatibili, anche alle attività di spettacolo viaggiante esercitate su aree private.

L'esercizio delle attività connesse a spettacoli viaggianti svolte su aree private è soggetto al rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale, previo nulla – osta del proprietario dell'area interessata, l'autorizzazione sarà concessa solamente se l'area privata risulti adeguatamente attrezzata e in possesso dei requisiti di idoneità verificati da parte dell'ufficio tecnico comunale.

Le attività, i trattenimenti e le attrazioni dello Spettacolo Viaggiante, sono quelle ricomprese negli appositi elenchi del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, di cui all'art. 4 della Legge sopra indicata.

Art. 2 - Aree pubbliche destinate allo Spettacolo Viaggiante e Circense

L'area pubblica destinata all'installazione di parchi divertimento ed attività circensi è quella individuata in Via Lonato, zona Palazzetto dello Sport, così come meglio definita nella planimetria allegata, Allegato 1), al presente regolamento.

La Giunta Comunale potrà apportare modifiche alla planimetria sopra indicata, per adeguare l'area destinata a nuove esigenze di pubblico interesse o per motivi di pubblica sicurezza o ordine pubblico, senza che i soggetti assegnatari di posteggi negli anni precedenti, possano vantare pretese o richieste nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

ART. 3 - Posizionamento di piccoli complessi o singole attrazioni di spettacolo viaggiante su aree pubbliche o ad uso pubblico o private in occasione di sagre, manifestazioni e/o specifici eventi.

In occasione di sagre, manifestazioni e/o specifici eventi potrà essere autorizzata l'installazione di piccoli complessi e/o singole attrazioni di spettacoli viaggianti.

Per piccoli complessi di attrazioni di spettacoli viaggianti si intendono quelli composti da più di una, fino ad un massimo di quattro attrazioni, autorizzabili in qualunque periodo dell'anno, fatto salvo quanto previsto dall'art. 11 del presente regolamento.

La Giunta Comunale, con proprio atto di indirizzo, ne individuerà l'esatto posizionamento ed il numero massimo di attrazioni autorizzabili contemporaneamente su tutto il territorio comunale.

Gli esercenti delle attività di spettacolo viaggiante interessati dovranno presentare al Comune apposita domanda in bollo, secondo le modalità previste dal successivo art. 5, almeno 30 giorni prima della manifestazione e/o evento.

I titolari delle attrazioni autorizzate dovranno attenersi a quanto disposto dall'art.10 del presente regolamento.

Gli esercenti interessati all'allestimento di piccoli complessi o singole attrazioni di spettacoli viaggianti su aree private, dovranno allegare alla domanda l'assenso scritto del proprietario dell'area su cui verranno installate; l'area dovrà rispettare i requisiti di cui al precedente articolo 1 comma 3.

Art. 4 - Modalità di concessione ed utilizzo delle aree

La concessione delle aree viene rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio Commercio contestualmente al rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 68 e 69 TULPS in capo all'esercente lo spettacolo viaggiante, tenuto conto della graduatoria di cui al successivo art. 6 e della planimetria sopra detta.

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche (COSAP) e della tariffa rifiuti.

La subconcessione delle aree, sotto qualsiasi forma, è vietata.

Le presenze dello Spettacolo Viaggiante, ove trattasi di parco di divertimento, si svolgeranno di norma nei seguenti periodi:

- LUNA PARK PASQUA: n. **10 giorni**, dal sabato prima della festività delle Palme al lunedì dell'Angelo;
- LUNA PARK SAN BARTOLOMEO: n. **10 giorni**, dal sabato della settimana precedente in cui si svolge la tradizionale Fiera regionale dell'agricoltura, fino al lunedì conclusivo della Fiera;

Alla data stabilita per la messa in esercizio delle attività, tutte le attrazioni dovranno essere regolarmente e completamente installate e, come tali, rimanere per tutta la durata della concessione.

È fatto assoluto divieto al titolare dell'attrazione di abbandonare la manifestazione prima dello scadere del termine, pena la sospensione alla partecipazione eventuale nell'anno successivo per la stessa manifestazione.

Sono fatti salvi motivi eccezionali, rappresentati e documentati con la massima tempestività alla Amministrazione Comunale.

TITOLO II LUNA PARK

Art. 5 - Domanda di installazione delle attrazioni

Le concessioni delle aree per le singole attrazioni al fine dello svolgimento dello spettacolo viaggiante, sono rilasciate secondo le modalità ed i criteri previsti dal presente regolamento, su domanda del titolare della stessa, autorizzato ai sensi di legge.

L'istanza in carta legale dovrà pervenire al Protocollo Generale del Comune, almeno 90 giorni prima dalla data per cui si chiede l'installazione della/e attrazione/i.

La domanda potrà essere inoltrata, sia in forma cartacea, sia in formato digitale tramite lo sportello telematico SUAP del Comune.

Le domande pervenute oltre il termine sopra indicato non saranno accolte.

Nell'istanza i richiedenti dovranno dichiarare:

- le generalità complete del titolare dell'autorizzazione e precisamente:
 - nome, cognome, luogo e data di nascita,
 - residenza,
 - codice fiscale,
 - partita IVA,
 - recapito per l'invio di corrispondenza,
 - recapiti telefonici,
 - indirizzo di posta elettronica, e.mail o posta elettronica certificata;

in caso di società:

- le generalità complete del legale rappresentante e precisamente:
 - nome, cognome, luogo e data di nascita,
 - ragione sociale,
 - sede legale,
 - codice fiscale e partita IVA,
 - eventuali diversi recapiti per invio corrispondenza,
 - recapiti telefonici,
 - indirizzo di posta elettronica, e.mail o posta elettronica certificata;
- l'esatta denominazione e tipo di attrazione che si intende installare;
- il numero di registrazione, a termini del DM del 18 Maggio 2007;
- la superficie massima d'ingombro con indicazione del fronte del lato e/o circonferenza, comprensiva di tutte le pertinenze compreso vano cassa se non incorporato nell'attrazione;
- per i "tiri" e le "rotonde" dovrà essere chiaramente specificata la tipologia del gioco;
- la Licenza Comunale per l'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 69 Regio Decreto 18/06/1931 n. 773 e articolo 19 DPR 24/07/1977 n. 616 e, ss.mm.ii.;

- il numero delle case mobili, dei cariaggi e loro targhe e dimensioni.

All'istanza dovrà essere allegato:

- la copia fotostatica della Licenza Comunale di Esercizio,
- la copia fotostatica di polizza assicurativa delle attrazioni,
- la fotografia delle attrazioni che si intende installare,
- la copia fotostatica di certificazione di collaudo in corso di validità,
- la copia fotostatica documento di identità in corso di validità,
- una marca da bollo.

Art. 6 - Graduatoria di "anzianità"

La graduatoria degli aventi titolo ad installare è predisposta dall'Ufficio Commercio sulla base dell'anzianità maturata dagli stessi con la specifica attrazione e nella medesima manifestazione svoltasi sul territorio comunale.

Art. 7 - Criteri per la formazione della graduatoria di "anzianità"

L'ufficio competente, per ogni singola attrazione, predisporrà un'apposita graduatoria, sulla base dei seguenti criteri di priorità:

- La maggiore anzianità di presenza nel parco per la medesima manifestazione con l'identico tipo di attrazione;
- In caso di parità, l'anzianità anagrafica del richiedente.

A decorrere dall'anno 2013, e fino all'entrata in vigore del presente regolamento, vengono riconosciuti punti 10 all'attrazione per ogni anno di presenza effettiva.

A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento e fermo restando quanto disposto dal successivo art. 8, vengono riconosciuti ad ogni anno di presenza effettiva con la medesima attrazione, punti 10.

Nel caso di trasferimento d'azienda per atto tra vivi, l'anzianità di frequenza maturata è riconosciuta al subentrante purché dimostri l'avvenuto trasferimento della stessa o del relativo ramo con specifico atto giuridico, e sia munito della licenza e delle altre certificazioni relative alla specifica attrazione da installare. In caso di invalidità permanente o mortis causa, l'anzianità di frequenza maturata dal "de cuius", viene riconosciuta interamente al coniuge, ai discendenti ed ascendenti diretti.

Nel caso vi siano più eredi, l'Amministrazione Comunale richiederà un atto sottoscritto da tutti gli aventi diritto che designi tra essi un solo beneficiario.

Nel caso di scioglimento di società concessionaria, il punteggio di partecipazione è riconosciuto al soggetto a cui viene conferita la proprietà dell'attrazione, purché in possesso dei requisiti professionali.

Il punteggio acquisto dalla società non è in alcun modo divisibile tra i soci.

Art. 8 - Rinunce ed assenze

L'esercente che intende rinunciare alla concessione dell'area dovrà far pervenire formale rinuncia almeno 20 giorni prima dalla data di inizio prevista.

La rinuncia al di fuori dei termini comporta una decurtazione di 10 punti del punteggio acquisito.

L'assenza per 2 anni consecutivi comporta l'azzeramento del punteggio di frequenza acquisito.

Art. 9 - Cambi di attrazione

Per cambi si intende la sostituzione di un'attrazione con un'altra diversa per tipologia da quella precedentemente installata.

La nuova attrazione deve essere di tipo e soggetto tali da non creare diretta concorrenza con le attrazioni già partecipanti.

Alla nuova attrazione installata non viene riconosciuto alcun punteggio. Il punteggio viene maturato a partire dall'anno successivo alla prima installazione.

In caso di sostituzione di un'attrazione precedentemente installata con un'altra uguale per tipologia e dimensioni, quest'ultima mantiene la medesima posizione nella graduatoria e matura 10 punti già a partire dalla prima installazione.

Art. 10 - Obblighi dei concessionari

Il concessionario è responsabile di tutto quanto concerne l'impianto ed il funzionamento dell'attrazione, esonerando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che potrebbero derivare dall'esercizio dell'attività, indipendentemente dalla concessione rilasciata.

I concessionari sono tenuti a:

- Ritirare la concessione di occupazione suolo pubblico riguardante l'installazione della o delle attrazioni;
- Non subconcedere, anche "di fatto", a terzi l'area assegnata;
- Corrispondere il canone di occupazione suolo pubblico e tariffa rifiuti anticipatamente alla messa in funzione dell'attrazione;
- Provvedere in modo autonomo alla fornitura dell'energia necessaria al funzionamento dell'attrazione, con impianti a norma della L. n. 46/90 e ss.mm.ii;
- Avere il possesso delle certificazioni relative alla messa a terra della struttura e della conformità alla legge n. 46/90 e ss.mm.ii degli impianti elettrici (illuminazione e forza motrice) una volta installata l'attrazione;

- Provvedere alla protezione dei cavi di alimentazione della giostra dal contatto accidentale con il pubblico;
- Avere la presenza ininterrotta di personale idoneo ad espletare servizio di sorveglianza ed in grado di eseguire operazioni di primo intervento e d'emergenza;
- Mantenere in perfetta efficienza tutti i sistemi, i dispositivi e le attrezzature espressamente predisposte per la sicurezza contro gli incendi;
- Ottemperare alle disposizioni emanate dall'autorità locale, per la sistemazione e l'esercizio delle attrazioni, nonché delle case mobili;
- Occupare solo le aree concesse;
- Non installare un'attrazione diversa da quella concessa;
- Iniziare e terminare le installazioni nelle date indicate nell'autorizzazione;
- Rispettare l'orario di apertura e di chiusura delle attrazioni indicate nella concessione;
- Non sospendere l'attività dell'attrazione durante lo svolgimento della manifestazione senza giusta causa;
- Ottemperare alle norme riguardanti i rumori e suoni molesti al fine di non arrecare disturbo alla quiete pubblica ed alle attività circostanti, rispettando le prescrizioni concernenti l'utilizzo degli impianti di diffusione sonora;
- Mantenere giornalmente pulito lo spazio o l'area concessa, è vietato depositare prodotti vari, scaricare acque di lavaggio, olio e/o prodotti chimici; lo spazio o l'area dovrà essere riconsegnata nelle condizioni iniziali e sgombra di qualsiasi oggetto o rifiuto;
- Conferire i rifiuti negli appositi contenitori per la raccolta differenziata messi a disposizione dal Comune, o comunque attenersi alle modalità per la raccolta rifiuti impartite dal Comune, mantenendo la massima pulizia e decoro delle aree ove sostano le attrazioni, le abitazioni ed i mezzi di trasporto;
- Osservare gli ordini e le disposizioni anche verbali, impartiti dai competenti uffici comunali.

Art. 11 - Limitazioni utilizzo aree pubbliche

Per un periodo di almeno **15 giorni** prima dell'inizio dell'attività dei Parchi Divertimenti tradizionalmente organizzati nel territorio comunale di cui al precedente art. 2 è vietata la concessione di aree pubbliche e private, su tutto il territorio comunale, per l'installazione delle attrazioni dello Spettacolo Viaggiante e Circense.

Art. 12 - Disposizioni comuni a tutti i concessionari

Il concessionario dell'attrazione è tenuto a gestirla direttamente; può essere coadiuvato dai componenti il nucleo familiare ed assume in proprio ogni responsabilità derivanti dall'esercizio dell'attrazione.

In caso di impedimento il titolare può essere rappresentato da persona con regolare delega di rappresentanza indicata nella licenza del titolare.

Ogni subconcessione è vietata e comporta la revoca immediata della concessione stessa, il tempestivo allontanamento dell'attrazione e l'azzeramento del punteggio di frequenza acquisito.

Art.13 - Attrazioni di "Novità"

Nell'ambito dell'area ospitante il Parco Divertimenti tradizionale, verrà riservata una superficie atta ad ospitare una sola attrazione di "Novità". La stessa non maturerà i punteggi di cui al precedente art. 7.

S'intende "attrazione di novità" quella che esprime caratteristiche diverse, da non intendersi come semplici varianti, ma come sostanziali innovazioni alle attrazioni già esistenti e che non abbia partecipato ai Luna Park tradizionali del Comune di Orzinuovi da almeno 3 anni.

In caso di pluralità di richieste, l'assegnazione del "Posteggio Novità" sarà effettuata a mezzo estrazione a sorte alla presenza dei richiedenti.

Art. 14 - Sistemazione dei veicoli adibiti a domicilio

La sistemazione dei veicoli adibiti a domicilio al seguito delle attrazioni e preventivamente dichiarati ai sensi del precedente art. 9 avviene in posteggi di volta in volta individuati dall'Amministrazione Comunale, previo accordo con il Comando di Polizia Locale.

Nella presentazione della domanda si dovrà specificare il numero esatto di carovane, caravan e roulotte adibite ad abitazione nonché le misure esatte delle medesime. Tali mezzi non dovranno superare il n. di 2 (due) per ogni ditta individuale, mentre, per le Società, i mezzi autorizzati sono elevati a 3 (tre). Potrà essere aggiunto un caravan di piccole dimensioni per eventuali dipendenti. Nelle aree destinate allo svolgimento del Luna Park, ed in ogni altra area su suolo pubblico diversa da quella individuata ai sensi del precedente comma 1, non potranno essere ospitati carriaggi o carovane.

Le carovane in dotazione dovranno essere sistemate, in maniera decorosa e nel rispetto delle vigenti norme d'igiene pubblica, nei luoghi indicati dall'Amministrazione Comunale di concerto con il Comando di Polizia Locale.

Il suolo occupato e l'area circostante devono essere mantenuti costantemente puliti.

La durata dell'occupazione sarà equiparata a quella dell'attrazione, pertanto è fatto assoluto divieto di sopraggiungere ed attuare qualsivoglia tipologia di occupazione nelle giornate antecedenti quelle autorizzate per il montaggio, lo svolgimento e lo smontaggio del Luna Park.

Art. 15 - Banchi di somministrazione di alimenti e bevande

Sono considerate attività complementari al Parco Divertimenti, i banchi per la somministrazione di alimenti, bevande, dolci e zucchero filato. I posti da

attribuirsi alle predette attività complementari saranno assegnati sulla scorta dei criteri di cui all'art. 7 del presente Regolamento.

Non possono essere variate le misure del banco senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione.

I titolari dovranno presentare, al momento della domanda di concessione, come al precedente art. 5, oltre al modulo di richiesta in marca da bollo anche copia dell'autorizzazione amministrativa di commercio su aree pubbliche in forma itinerante rilasciata dall'Autorità competente.

L'attività di vendita deve essere conforme alle vigenti disposizioni di Legge e di Regolamento che disciplinano il commercio sulle aree pubbliche.

Art. 16 - Commissione interna

I partecipanti al Parco Divertimenti possono nominare una Commissione Interna, di durata triennale e composta da tre membri nominati tra i titolari di attrazione presenti nel Parco Divertimenti stesso.

L'elezione della Commissione deve avvenire prima dell'effettivo insediamento del Parco Divertimenti, e gli eletti rimangono in carica sino all'elezione successiva.

Il verbale di nomina della Commissione, sottoscritto da tutti i partecipanti al Parco Divertimenti, deve essere consegnato all'Ufficio Commercio.

La Commissione Interna ha esclusivamente i seguenti compiti:

- Collaborare con gli addetti incaricati dall'Amministrazione Comunale per la corretta installazione delle attrazioni;
- Prestare collaborazione e consulenza fattiva per la diffusione dell'informazione, formulando anche eventuali proposte finalizzate ad accrescere il livello complessivo della manifestazione;
- Segnalare all'Ufficio competente eventuali comportamenti, fatti o circostanze che possano pregiudicare il regolare funzionamento del Parco Divertimenti o che siano in contrasto con quanto indicato nel presente regolamento;
- Provvedere autonomamente a tutto quanto concerne la pubblicità del Parco Divertimenti

TITOLO III SPETTACOLI CIRCENSI

Art. 17 - Localizzazione delle aree

L'area pubblica utilizzata per l'installazione dei complessi circensi è quella individuata in Via Lonato, zona Palazzetto dello Sport, così come meglio definita nella planimetria allegata al presente regolamento.

Art. 18 - Concessione dell'area

La concessione dell'area è rilasciata ad ogni persona fisica e/o giuridica, purché in regola con tutte le disposizioni che disciplinano la materia.

I soggetti non italiani di paesi membri della Comunità Europea sono equiparati ai soggetti italiani. Ciò vale anche per i soggetti extracomunitari, purché sussista la condizione di reciprocità, salvo i casi in deroga previsti dalle norme vigenti.

Le aree destinate ad ospitare attività circensi possono essere concesse, di norma, ad uno stesso soggetto solamente **una volta** l'anno.

Durante il periodo di svolgimento dei Luna Park di Pasqua e di San Bartolomeo e nei 15 giorni antecedenti lo svolgimento degli stessi non saranno rilasciate concessioni per spettacoli circensi.

La concessione dell'area potrà avere la durata di **giorni 10** (dieci), compreso il montaggio e lo smontaggio.

Tra una concessione e quella successiva devono trascorrere almeno 90 (novanta) giorni.

Art. 19 - Presentazione delle domande

Le domande per il rilascio della concessione, dovranno pervenire 60 (sessanta) giorni antecedenti l'evento stesso, firmate digitalmente, esclusivamente in modalità telematica utilizzando lo sportello telematico, SUAP.

A tal fine, si considera la data di acquisizione da parte del Protocollo Comunale.

Nella domanda il richiedente dovrà specificare i seguenti dati:

1. Generalità del titolare: nome, cognome, luogo e data di nascita, nazionalità, residenza, codice fiscale e partita IVA, numero iscrizione Registro Imprese, recapito telefonico ed indirizzo di Posta Elettronica Certificata; per le società, tali dati sono relativi al legale rappresentante e alla società;
2. Progetto, corredato da planimetrie, indicante la distribuzione dei posti per il pubblico e le vie di esodo, nonché la collocazione dei vari estintori;
3. Qualora vengano installati materiali scenici e/o di arredo (tenda, moquette, ecc.), dichiarazione di corretta posa in opera a firma dell'installatore, da cui si evincano tipologia, dati commerciali d'identificazione e ubicazione dei materiali installati, classificati ai fini della reazione al fuoco ed alla quale devono essere allegate le dichiarazioni di conformità del materiale o del prodotto da parte del fornitore e le copie dell'omologazione ministeriale del prototipo (D.M. 04/05/98 Allegato II punto 2);
4. Indicazione esatta delle date per le quali si chiede l'occupazione di suolo pubblico e del periodo nel quale s'intende effettuare gli spettacoli;
5. Se al seguito vi siano animali e se questi siano impiegati nello spettacolo; in tal caso, il richiedente dovrà dichiarare di non essere sottoposto a misura

- d'interdizione dall'attività di spettacolo, per recidiva nel reato di maltrattamento d'animali, ai sensi della Legge 22 Novembre 1993, n.473;
6. Estremi del verbale di collaudo valido per l'anno in cui è inoltrata la domanda;
 7. Ogni altra indicazione che il richiedente ritenga utile fornire.

Le domande che non rispettano i termini di cui sopra o mancanti di uno o più elementi essenziali saranno dichiarate irricevibili.

Art. 20 - Obblighi del concessionario

Il richiedente, in caso d'accoglimento della domanda, deve produrre, entro i termini indicati dall'Ufficio competente, la seguente documentazione:

Copia della licenza d'esercizio rilasciata dal Comune di residenza;

Copia della polizza assicurativa R.C.T. e della quietanza di pagamento relativa all'attrazione, valida per il periodo dell'attività circense;

- a. Per strutture con capienza superiore a 200 persone, tutta la documentazione tecnica necessaria per la convocazione ed il relativo sopralluogo della C.V.L.P.S.;
- b. Per strutture con capienza da 100 a 200 persone, Certificato di Prevenzione Incendi e Relazione Tecnica redatta da tecnico abilitato ai sensi dell'art. 141 comma 2° del Regolamento di Esecuzione del T.U.L.P.S.;
- c. Per strutture con capienza inferiore a 100 persone, relazione tecnica redatta da tecnico abilitato ai sensi dell'art. 141 comma 2° del Regolamento di Esecuzione del T.U.L.P.S.;
- d. Copia della ricevute del versamento relativo al COSAP (canone d'occupazione suolo aree pubbliche).

Qualora le dichiarazioni rese, i dati forniti o la documentazione allegata in ottemperanza a quanto previsto dal presente regolamento, siano incompleti, non corrispondenti alla realtà o non siano stati integrati nei termini, al richiedente sarà, in qualunque momento, revocata la concessione.

Il concessionario deve inoltre:

1. Garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie, di sicurezza e di prevenzione incendi all'interno della struttura e delle sue pertinenze (carovane, carri, ecc....), nonché osservare integralmente le disposizioni, scritte o verbali, impartite dalle Autorità competenti;
2. Garantire la sicurezza agli spettatori e ai visitatori anche occasionali dei serragli, ottemperando alle eventuali prescrizioni della C.V.L.P.S o d'altri organi competenti;
3. Provvedere quotidianamente alla pulizia, alla disinfestazione e alla disinfezione integrale dell'area interessata, allo smaltimento dei rifiuti organici, sia liquidi sia solidi, facendosi integralmente carico delle spese per detto smaltimento nonché alla rimozione della pubblicità a fine occupazione.

Il concessionario è infine responsabile per tutto quanto concerne l'impianto ed il funzionamento dell'attrazione, esonerando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per danno o molestia che possa derivare a persone e/o a cose.

Art. 21 - Tutela delle specie animali

Nel caso in cui il complesso circense detenga animali da utilizzare negli spettacoli, dovranno essere osservate tutte le misure volte a garantire il benessere delle specie animali, ai sensi della Circolare del Ministero dell'Interno 559.10770.10089.G(27) del 22/05/2000 e di qualunque altra norma o disposizione di legge in materia di tutela e custodia degli animali.

TITOLO IV SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22- Sanzioni

Fatte salve le eventuali sanzioni penali, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, sono punite, ai sensi della delibera del Consiglio Comunale n. 31 del 29 maggio 2003, con sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 75,00 a Euro 450,00.

Art. 23 - Sanzioni accessorie

È prevista, quale sanzione amministrativa accessoria disposta con provvedimento motivato, la revoca del provvedimento autorizzatorio e l'automatica esclusione dalla manifestazione dell'anno successivo per:

- Gli operatori che non hanno ottemperato alle disposizioni relative alla sicurezza, stabilite dalla Legge o prescritte dalla C.V.L.P.S.;
- Coloro che formulano dichiarazioni o presentano documentazioni non veritiere;
- Coloro per i quali venissero meno i requisiti previsti dalla legge;
- Coloro che non hanno provveduto al pagamento del C.O.S.A.P..

Art. 24 - Norme finali

Il presente regolamento sostituisce ogni altro provvedimento in materia, in particolare il "Regolamento disciplinante la concessione di aree comunali per sagre, feste e parchi di divertimento" approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 128 del 13/07/1988.

Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le disposizioni previste dalla normativa vigente, nonché da eventuali discipline, settoriali specifiche.

Art .25 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme che disciplinano lo spettacolo viaggiante, al Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza ed al relativo regolamento attuativo, alle normative igienico – sanitaria e in materia di inquinamento acustico e al Regolamento in materia di canone occupazione spazi ed aree pubbliche.

Art. 26 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione dello stesso.
